



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 4 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI BORGOMANERO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO CONSORTILE.

**L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese febbraio alle ore 19,00
nella Sala delle adunanze consiliari.**

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presente Assente

PONTI CELSINO	Sindaco	X	
CREPALDI GIANLUCA	Consigliere	X	
VERCELLONI STEFANO	Consigliere	X	
FOZZATI SONIA	Consigliere	X	
MAGGIORE MARIA TERESA	Consigliere	X	
ZANCATO SILVIA	Consigliere	X	
RANDETTI MARIA ELENA	Consigliere		X giustificata
MAGGIORE ENRICO	Consigliere	X	
PAGANOTTI LUCIANO	Consigliere	X	
NEGRI NATALE	Consigliere	X	
NALDI AURORA	Consigliere	X	

Totali 10 1

Assiste l'adunanza l'infra scritto Segretario Comunale Gilardone dr. Roberto
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PONTI CELSINO ó Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 26.02.2015

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI BORGOMANERO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO CONSORTILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE

- la propria precedente deliberazione n. 3 in data 26.03.2015 relativa alla risoluzione consensuale anticipata della convenzione per la gestione in forma associata del servizio socio assistenziale-ISA - tra i Comuni di Ghemme, Boca, Maggiore, Sizzano con effetto dal 01 gennaio 2015, adottata in attuazione dell'indirizzo espresso dall'Assemblea dei Sindaci in data 09.01.2015;

-la deliberazione n. 26 in data 20.12.2014 dell'Assemblea del C.I.S.S. Borgomanero con cui è stata accettata l'adesione dei Comuni di Boca, Ghemme, Maggiore e Sizzano ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto, a decorrere dal 01.01.2015;

DATO ATTO che la proposta di aderire al CISS di Borgomanero è motivata:

-dalla necessità di dare attuazione al disposto del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11 e ss. mm. ii "Disposizioni organiche in materia di enti locali", che fissa in quarantamila abitanti il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale;

- dalla circostanza che, nell'ambito dell'ASL 13 Novara, il Distretto di Borgomanero comprende i seguenti Comuni: Agrate Conturbia, Barengo, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Inverio, Maggiore, Momo, Pogno, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno- già aderenti al CISS Borgomanero ad eccezione per l'appunto dei Comuni di Ghemme, Boca, Sizzano, Maggiore;

-dal rilievo che la legge regionale n. 01/2004 individua quale ambito ottimale di gestione del sistema degli interventi e dei servizi sociali gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi;

PRESO ATTO che lo Statuto del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero, approvato nella sua ultima formulazione con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 del 24.11.2014, prevede:

- All'art. 9, che l'adesione di altri Comuni è condizionata all'accettazione integrale delle norme dello Statuto e della Convenzione, subordinatamente all'approvazione dell'istanza di adesione da parte dell'Assemblea;
- All'art. 10 che lo Statuto e la Convenzione siano approvati dai Consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero e ritenuti meritevoli di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 Dlgs 18.08.2000 n. 267 rispettivamente dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale a norma dell'art. 42 comma 2 lett. Dlgs 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti

DELIBERA

1. Di aderire, per le motivazioni e finalità tutte esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a decorrere dal 01.01.2015, al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali e dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero con sede in Borgomanero via Libertà,30, avente come scopo la gestione, in forma associata, della funzione fondamentale di Progettazione e gestione del sistema sociale dei servizi sociali nella fattispecie degli interventi e dei servizi sociali e socio assistenziali di competenza dei Comuni, ai sensi della L. 328/2000 e s. m. i., per il perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 1/2004 all'art. 18;
2. Di approvare la Convenzione e lo Statuto del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali e dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero rispettivamente allegati A) e B) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. Di dare atto che con deliberazione n. 26 in data 20.12.2014 l'Assemblea del C.I.S.S. Borgomanero ha accettato l'adesione dei Comuni di Boca, Ghemme, Maggiore e Sizzano già costituenti aggregazione per la gestione dei servizi socio assistenziali in ambito sovracomunale, a decorrere dal 01.01.2015 ed ai sensi dell'art. 9 comma 6 del nuovo Statuto, non richiedendo la quota una tantum aggiuntiva prevista dal comma 5 del citato art. 9;

Con separata votazione unanime e favorevole espressa in modo palese per alzata di mano dai dieci presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 Dlgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di perfezionare la procedura di adesione.

=== o O o ==

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to C. Ponti

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 11.03.2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 11.03.2015

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì 11.03.2015

Il Segretario Comunale
F.to R. Gialrdone

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 11.03.2015

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI**

CONVENZIONE

L'anno millenovecentonovantasette il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 17,30 in Borgomanero, presso la sede Municipale;

TRA

- 1) Il Comune di Agrate Conturbia (cod. fiscale n. 00471090035) rappresentato dalla Signora Barberis Rosa nata ad Agrate Conturbia il 22.08.1925 domiciliata presso il Comune di Agrate Conturbia in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 04.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) Il Comune di Barengo (cod. fiscale n. 80000370033) rappresentato dal Signor Sciammetta Rosario nato a Patti il 23.12.1936 domiciliato presso il Comune di Barengo in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30.09.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) Il Comune di Bogogno (cod. fiscale n. 00429660038) rappresentato dal Signor Palumbo Carmelo nato a Bogogno il 20.12.1930 domiciliato presso il Comune di Bogogno in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 10.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 4) Il Comune di Bolzano Novarese (cod. fiscale n. 00426150033) rappresentato dal Signor Frattini Giulio nato a Bolzano Novarese il 22.06.1949 domiciliato presso il Comune di Bolzano Novarese in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.09.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) Il Comune di Borgomanero (cod. fiscale n. 82001370038) rappresentato dal Signor Cuttaia Domenico nato a Favara il 30.11.1953 domiciliato presso il Comune di Borgomanero in qualità di Commissario Straordinario pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 29.09.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 6) Il Comune di Briga Novarese (cod. fiscale n. 00426130035) rappresentato dal Signor Poletti Giuseppe nato a Briga Novarese il 01.01.1921 domiciliato presso il Comune di Briga Novarese in qualità di Vice Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 10.11.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 7) Il Comune di Cavaglietto (cod. fiscale n. 00288390032) rappresentato dal Signor Borrini Giuseppe nato a Cavaglio D'Agogna il 01.05.1943 domiciliato presso il Comune di Cavaglietto in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29.09.1997, esecutiva ai sensi di legge;
- 8) Il Comune di Cavaglio D'Agogna (cod. fiscale n. 00288380033) rappresentato dal Signor Corbellini Pierangelo nato a San Pietro Mosezzo il 01.08.1952 domiciliato presso il Comune di Cavaglio D'Agogna in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui

Il personale già dipendente dai Comuni consorziati, trasferito al Consorzio ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.12.1995, n. 94, è comunque reintegrato nel ruolo del Comune di provenienza, anche in posizione soprannumeraria.

Gli oneri diretti ed indotti inerenti la liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.

ART. 6

Ammissioni di nuovi Enti Locali.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della presente Convenzione, secondo lo schema approvato dall'Assemblea. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione dell'Assemblea consortile, che approva, con le maggioranze di cui all'art. 8 dello Statuto, le modifiche allo Statuto stesso ed alla Convenzione.

In sede di ammissione al Consorzio l'Assemblea richiede al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva di partecipazione "una tantum" del 10% della quota dovuta per l'anno in corso.

ART. 7

Quota di partecipazione.

La quota di partecipazione è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31/12/2009.

Ciascun Comune, partecipa al Consorzio secondo le quote della presente tabella:

COMUNI	POPOLAZIONE al 31.12.2009	Quote spettanti
COMUNE	N° ABITANTI	MILLESIMI
Agrate Conturbia	1.538	24
Barengo	902	14
Bogogno	1.297	20
Bolzano Novarese	1144	18
Borgomanero	21.362	329
Briga Novarese	3022	46
Cavaglietto	419	6
Cavaglio D'Agogna	1308	20
Cavallirio	1281	20
Cressa	1.524	23

19) Il Comune di Veruno (cod. fiscale n. 82000350031) rappresentato dal Signor Temporelli Alberto nato a Novara il 20.04.1959 domiciliato presso il Comune di Veruno in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 20.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Che gli Enti sopracitati hanno fatto e fanno parte dell'associazione dei Comuni per la gestione associata dei Servizi Socio - Assistenziali dell'USL n. 54

Che i Servizi Socio - Assistenziali sono stati attivati su tutto il territorio dei Comuni sopra elencati ed in particolare il Consorzio finalizza l'esercizio delle proprie attività alla gestione delle funzioni socio-assistenziali previste dall'art. 13, , 4° comma, della L.R. 13.04.1995 n. 62 e precisamente le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno - infantile e dell'età evolutiva, le attività a rilievo sanitario di cui all' art. 16 per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti, nonché le attività delegate e subdelegate di cui agli artt. 34 e 38.

Che gli Enti su elencati intendono garantire il livello dei servizi raggiunto ed evitare che la gestione non associata degli stessi possa pregiudicarne la qualità operativa, garantita da un lavoro professionale d'équipe specialistica.

Che la gestione associata è ritenuta ottimale sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione del Consorzio che consente l'organica programmazione degli interventi ed un'erogazione omogenea dei servizi in Comuni confinanti e vicini, nell'ottica di un approccio tempestivo e globale dei problemi già esistenti e in prospettiva preventiva di sensibilizzazione e promozione del territorio, al fine di impedire e limitare l'insorgenza di altri problemi.

Che pertanto gli Enti sottoscritti del presente accordo intendono riassumere la gestione dei Servizi Socio - Assistenziali, per gestirli in forma associata mediante Consorzio, che provvederà, una volta costituito, ad accordarsi con l'ASL competente e per la gestione delle attività di rilievo sanitario e per l'integrazione tra Servizi Sociali e Servizi Sanitari.

Che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati implica la stipula di una Convenzione che sostanzialmente l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i consortisti.

Vista la L.R. 13/04/1995 n. 62 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali".

b) tutte le deliberazioni che la maggioranza (numerica e per quote) dell'Assemblea disporrà di trasmettere agli Enti consorziati.

ART. 9

Consultazione ed informazione.

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione possono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

ART. 10

Controllo (abrogato)

ART. 11

Garanzie.

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati, attraverso una modalità gestionale che prevede un'area operativa centrale ed un'area territoriale con la presenza del segretario sociale presso i Comuni.

Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 12

Arbitrato.

Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorzianti ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema di interpretazione della presente Convenzione o dello Statuto, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un membro nominato d'intesa tra le stesse o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

ART. 13

Successione.

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Agrate Conturbia n. 23 del 4.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Barengo n. 22 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Bogogno n. 44 del 10.10.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Bolzano Novarese n. 25 del 30.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Borgomanero n. 54 del 29.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Briga Novarese n. 23 del 10.11.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cavaglietto n. 14 del 10.11.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cavaglio D'Agogna n. 30 del 30.09.1997 omissis
allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cressa n. 15 del 10.10.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gargallo n.28 del 17.11.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gattico n. 12 del 03.10.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gozzano n. 64 del 1.10.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Invorio n. 60 del 10.10.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Momo n. 24 del 30.09.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Pogno n. 17 del 30.09.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Soriso n. 11 del 30.09.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Suno n. 17 del 08.10.1997 omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Vaprio D'Agogna n. 23 del 29.09.1997
omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Veruno n. 32 del 20.10.1997 omissis allegati;

Letto, firmato e sottoscritto

Agrate Conturbia	f.to Il Sindaco	Barberis Rosa
Barengo	f.to Il Sindaco	Sciammetta Rosario
Bogogno	f.to Il Sindaco	Palumbo Carmelo
Bolzano Novarese	f.to Il Sindaco	Frattoni Giulio

Per gli Enti entrati a far parte del Consorzio in data successiva, i rimandi contenuti nella presente convenzione alla L.142/90 e L.R. 62/95, ora abrogate, si intendono automaticamente sostituiti rispettivamente con il TUEL 267/00 e con la L.R.1/04

Deliberazione del Consiglio Comunale di Fontaneto d'Agogna n.21 del 22.09.2005 omissis allegati

Fontaneto D'Agogna

f.to Il Sindaco

Fontaneto Adriano

Borgomanero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Gilardone

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO - ASSISTENZIALI**

STATUTO

Approvato con deliberazione A.C. n.15 del 26.9.1997
Modificato con le seguenti deliberazioni di A.C. :

n.3	del	6. 2. 1998
n.4	del	6. 2. 1998
n.27	del	30. 11. 1998
n.4	del	14. 3. 2001
n.4	del	5. 4. 2004
n.6	del	5. 4. 2004
n.19	del	30. 11. 2004
n.4	del	24. 3. 2005
n.13	del	4. 10. 2005
n.17	del	29. 11. 2005
n.9	del	30. 6. 2008
n.11	del	30. 3. 2010
n. 3	del	27. 3. 2013
n. 20	del	24. 11. 2014

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II : ORGANI DEL CONSORZIO

Capo 1: L'Assemblea dei Sindaci

Capo 2: Il Consiglio di Amministrazione

Capo 3: Il Presidente

Capo 4: Il Direttore

Titolo III : PERSONALE

Titolo IV : GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo V : RESPONSABILITÀ

Titolo VI : PARTECIPAZIONE

Titolo VII : DISPOSIZIONI FINALI

3. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede.
4. Presso i Comuni consorziati potranno essere individuate sedi operative per l'ottimizzazione dei servizi resi all'utenza.

ART. 4

Scopo del Consorzio

1. Il Consorzio ha come scopo statutario la gestione, in forma associata, della funzione fondamentale di "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali" nella fattispecie degli interventi e dei servizi sociali e socio-assistenziali di competenza dei Comuni, ai sensi e per gli effetti della L. 328/2000 s.m.i., per il perseguimento delle finalità previste dalla L.R. 1/2004, all'art. 18:
 - a. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà;
 - b. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
 - c. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
 - d. sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
 - e. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
 - f. piena integrazione dei soggetti disabili;
 - g. superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
 - h. informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
 - i. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
2. Il Consorzio per realizzare le finalità di cui al comma 1 assicura le seguenti attività sociali e socio-assistenziali, definite dalla soprarichiamata normativa vigente "prestazioni e servizi essenziali":
 - a. servizio sociale professionale e segretariato sociale;
 - b. servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
 - c. servizio di assistenza economica;
 - d. servizi residenziali e semiresidenziali;
 - e. servizi per l'affidamento e le adozioni;
 - f. pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
3. Il servizio di assistenza economica, di cui al comma 2 lettera c, verrà svolto in misura corrispondente all'entità del trasferimento economico, aggiuntivo rispetto alla quota base, che ciascun Comune disporrà in merito.
4. Per raggiungere le finalità di cui al comma 1, attraverso gli interventi sociali e socio-assistenziali essenziali previste al comma 2, l'attività gestionale e programmatica del Consorzio dovrà essere improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. In tal senso il Consorzio potrà avvalersi dell'Ufficio di Piano dell'Area Nord della Provincia di Novara, istituito con le finalità di :

ART. 8

Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio, trascorso il primo quinquennio, può essere sciolto in qualunque momento per decisione o recesso, in entrambi i casi, di un numero di Comuni che detengano almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione e che costituiscano almeno i 2/3 (due terzi) dei Componenti dell'Assemblea, e qualora l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongano delle risorse necessarie alla gestione consortile.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio e gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti tra i singoli Comuni, salvi i diritti di terzi e previa detrazione delle passività, in ragione delle quote di partecipazione.
3. Gli Enti consorziati restano, altresì, obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con effetto a lungo termine o con effetto permanente.
4. Gli eventuali beni immobili trasferiti al Consorzio dagli Enti consorziati saranno agli stessi restituiti.
5. I beni mobili ed immobili saranno ripartiti in modo proporzionale tra gli Enti.
6. Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, ove necessario e/o possibile, sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dei Comuni consorziati secondo le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

ART. 9

Ammissione al Consorzio di altri enti

1. E' consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione subordinatamente all'approvazione dell'istanza di adesione da parte dell'Assemblea.
2. La richiesta di adesione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'ammissione e sarà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente. Nei tre mesi successivi l'Assemblea del Consorzio delibererà sull'ammissione, fissando la data di decorrenza al primo gennaio dell'anno successivo.
3. L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
4. Contestualmente l'Assemblea apporgerà le necessarie modifiche alla Convenzione e allo Statuto.
5. In sede di ammissione al Consorzio l'Assemblea richiede al nuovo Comune aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva di partecipazione "una tantum" del 10% della quota dovuta per l'anno in corso, per far fronte ai maggiori oneri gestionali, organizzativi ed amministrativi.

Titolo II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 12

Gli organi

1. Sono organi politici del Consorzio:
 - a) l'Assemblea dei Sindaci
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente del Consorzio

2. E' organo gestionale il Direttore.

CAPO I

L'Assemblea dei Sindaci

ART. 13

Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere delegato.
2. La delega, che può essere anche permanente, e l'eventuale revoca dovranno pervenire per iscritto al Presidente dell'Assemblea entro l'inizio della seduta.

ART. 14

Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. All'Assemblea in particolare compete:
 - a) approvare le modifiche della Convenzione e dello Statuto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente Statuto;
 - b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea nel suo seno;
 - c) eleggere il Consiglio di Amministrazione, individuando fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - e) nominare il Revisore del Conto, determinandone il compenso spettante se previsto per legge;

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvede:

ma della seduta. Per le convocazioni urgenti tutta la documentazione disponibile sarà depositata e pubblicata contestualmente alla notifica della convocazione.

9. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

ART. 16

Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea consortile sono eletti tra i Sindaci dei Comuni consorziati. Durano in carica un quinquennio a decorrere dalla data di elezione.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote dei Comuni consorziati.
3. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Vice Presidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea;
 - b) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
 - c) firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività dell'Assemblea;
 - d) rappresenta l'ambito territoriale del Consorzio nei rapporti istituzionali con le autorità locali, regionali e statali;
 - e) garantisce l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea stessa;
 - f) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti nel bacino di competenza del Consorzio;
 - g) rappresenta l'Assemblea nei "Tavoli politico-istituzionali" volti ad individuare strategie politiche di gestione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali in ambito sovra-territoriale;
 - h) vigila sull'andamento generale del Consorzio.

CAPO II

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 17

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio d'Amministrazione si compone di n. 5 (cinque) consiglieri, tutti esterni all'Assemblea, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nella sua prima adunanza e gli eletti devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica, amministrativa e/o gestionale in campo socio-assistenziale.
3. Le proposte di candidatura, che devono pervenire alla sede del consorzio almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, verranno presentate da cittadini, in possesso

- f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea (art. 48 - 3° comma TUEL 267/00), nonché gli ulteriori regolamenti di natura gestionale non di competenza dell'assemblea;
- g) delibera in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed altri arbitrati;
- h) approva gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- i) approva con l'Azienda Sanitaria Locale gli accordi per la gestione delle attività a rilievo sanitario;
- j) approva con Enti pubblici, soggetti privati e organizzazioni di volontariato accordi per la gestione di specifiche attività;
- k) nomina le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e per gli appalti di lavori, beni e servizi;
- l) approva le tariffe di compartecipazione alla spesa dei servizi sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea;
- m) adotta, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, e comunque entro l'anno;
- n) adotta tutte le deliberazioni attribuite per legge all'organo esecutivo.

ART. 20

Funzionamento

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di 2 componenti o del Direttore.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
5. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
6. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale in ordine a istruttorie, forme e modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, su loro richiesta il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea.

ART. 21

Indennità e rimborso spese

1. Le indennità e i rimborsi spese, sono previsti se e in quanto dovuti e sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di amministratori di Enti Locali.

CAPO III **Il Presidente**

ventuale estensione al semestre successivo alla scadenza del Consiglio, al solo fine di garantire la continuità gestionale dell'Ente.

5. Durante il periodo di nomina il Direttore non può essere revocato se non per giusta causa riguardante la sua funzionalità ed efficienza.

ART. 25

Competenze

1. Il Direttore cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e ne risponde secondo principi di efficacia e di efficienza, dirige tutto il personale dipendente, di qualsiasi livello e qualifica.
2. Il Direttore, in particolare svolge una funzione manageriale ed organizzativa, coordina, supervisiona e valuta l'attività dei responsabili di Area, svolge funzioni di responsabile di servizio nelle aree ove non è presente una posizione organizzativa, verifica l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/00, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge ad altri organismi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale.
3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e, se richiesto, relaziona sul punto all'ordine del giorno.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO III

PERSONALE DEL CONSORZIO

ART. 26

Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Consorzio, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di personale e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consorzio, di qualsiasi livello e qualifica, sono disciplinati dai contratti collettivi e nazionali di categoria dei dipendenti degli Enti Locali.
3. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione.
4. Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi anche del personale dei Comuni associati o di altri enti pubblici mediante incarico, distacco o comando, previo assenso delle amministrazioni interessate.

ART. 30

Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al conseguimento dei fini statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici e privati, nonché di privati cittadini.

ART. 31

Quote di partecipazione e trasferimenti degli enti consorziati

1. Le quote annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote millesimali di partecipazione, sono determinate in sede di approvazione del bilancio di previsione e costituiscono obbligazione giuridica che ne rende esigibile il versamento da parte del Consorzio, secondo le scadenze previste dal successivo comma 2.
2. I trasferimenti degli enti consorziati dovranno essere disposti alla Tesoreria del Consorzio con le seguenti scadenze quadrimestrali:
 - entro il 15 gennaio la somma relativa al quadrimestre gennaio-aprile;
 - entro il 15 maggio la somma relativa al quadrimestre maggio-agosto;
 - entro il 15 settembre la somma relativa al quadrimestre settembre-dicembre.
3. In caso di ritardo nei versamenti che comporti la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa da parte del Consorzio, gli interessi passivi che il Consorzio stesso dovrà corrispondere al tesoriere verranno richiesti proporzionalmente, in base ai ritardi verificatisi e alle quote dovute, ai soli Comuni inadempienti come maggiorazione della quota dovuta.

ART. 32

Organo di revisione

1. Il controllo sulla gestione economico - finanziaria del Consorzio è esercitato da un unico Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore è nominato dall'Assemblea del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 234 e segg. TUEL 267/00 e s. m. i.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 33

Competenze

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinati dalla legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è consegnato al Revisore con le medesime modalità dei membri dell'Assemblea.

ART. 38

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni del Dirigente e dei Responsabili di Servizio sono pubblicate all'albo pretorio online del sito istituzionale del Consorzio.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134, commi 3 e 4 del D.Lgs. 267/00; per le determinazioni si applica quanto disposto dall' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE

ART. 39

Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.Lgs. 267/00 e dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.
2. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. Con apposito regolamento vengono ulteriormente disciplinate le modalità di accesso agli atti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

Funzioni normative

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono lo scopo del Consorzio.